



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Napoli, data del protocollo

Oggetto: Servizi di *“Aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”* dei lavori di *“RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO FONDI GENZANO sito in NAPOLI alla via Medina n. 24” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017”.*

CIG 835881692B.

ESCLUSIONE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE, con atto prot. 2020/7447/DRCAM del 19.06.2020, si è provveduto alla nomina, *in sostituzione* dell’arch. Luca Damagini, dell’arch. Ciro LIGUORI, quale *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP), e del *Team di lavoro*, in uno al RUP, di cui è parte, per la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di restauro e di risanamento conservativo del bene denominato *“Palazzo Fondi”*, sito in Napoli alla via Medina n. 24, di proprietà dell’Agenzia del demanio”;

CHE, con determina a contrarre n. 2020/8352/DRCAM dell’01.07.2020, è stato indetto l’affidamento dei servizi di *“Aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”* dei lavori di *“RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO FONDI GENZANO sito in NAPOLI alla via Medina n. 24”* da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, e 157 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo stimato a base di gara di € 791.656,21, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA., di cui oneri della sicurezza non soggetto a ribasso pari ad € 3.900,00 – CIG 835881692B;

CHE, con atto prot. n. 2020/11053/DRCAM del 03.09.2020, è stato individuato il *Seggio di Gara* dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania;

CHE, nel corso della seduta pubblica telematica di gara del 09.09.2020, giusta verbale prot. n. 2020/11401/DRCAM di pari data, il Seggio ha rilevato che, relativamente all’Operatore Economico n. 1 *“Miranda Giuseppe”*, dall’esame della Busta A è emerso che tutta la documentazione presentata risulta non compilata e priva della sottoscrizione e che, nella medesima BUSTA A, sono stati inseriti elementi afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, come di seguito specificato:



Via San Carlo n°26 – 80133 Napoli – Tel. 0814284621 – Faxmail 0650516079

e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

[Handwritten signatures and initials]

-
- I. la Relazione Tecnica non compilata e priva di firma è stata inserita nella sezione relativa al PASSOE;
 - II. l'Offerta Economica priva di firma è stata inserita sia nella sezione Bollo che nella sezione Eventuali Procure;

Pertanto il Seggio, considerato che:

- la mancata compilazione della documentazione soprariportata, inclusa la domanda di partecipazione, integra una *"irregolarità essenziale non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio"*, posto che dette carenze non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile e che, diversamente, verrebbe violata la *par condicio*, con conseguente alterazione delle *"condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara"* (ex plurimis TAR Veneto n. 1092/2018);

- la sottoscrizione della documentazione di gara si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore della dichiarazione in esso contenuta;

ha valutato l'esclusione del Concorrente;

CHE, con nota prot. n. 2020/11467/DRCAM del 10.09.2020, il RUP, ritenendo che il Concorrente n. 1 – *Miranda Giuseppe*, inoltrando la documentazione amministrativa, inclusa la domanda di partecipazione, non compilata e carente della relativa sottoscrizione, non ha consentito l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile, ha proposto di escludere lo stesso Concorrente dalla procedura di gara;

TANTO PREMESSO, RILEVATO CHE, dal verbale del Seggio di gara prot. n. 2020/11401/DRCAM del 09.09.2020, meritevole di approvazione, emerge che il Concorrente n. 1 non ha consentito l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile;

CHE, la mancata compilazione di tutta la documentazione integra una *"irregolarità essenziale non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio"* posto che le carenze della documentazione prodotta non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile. In questa situazione di radicale assenza di compilazione, il soccorso istruttorio non può essere attivato dalla stazione appaltante, infatti, non si tratta di sanare irregolarità o mancanze riguardanti singoli elementi della domanda, bensì di ovviare alla totale carenza della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara. Diversamente, si consentirebbe al concorrente che non ha presentato la domanda di partecipazione nei termini decadenziali prescritti dal bando, di presentare una nuova domanda di partecipazione, in violazione della *par condicio*, con conseguente alterazione delle *"condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara"*;

CHE, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sottoscrizione dell'offerta (economica e/o tecnica) e della domanda di partecipazione tra l'altro, si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore della dichiarazione in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia quindi la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta, senza che sia necessaria ai fini dell'esclusione una espressa previsione della legge di gara;

CHE, l'omissione della firma su un elemento dell'offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;

CHE, la trasmissione di un documento *vuoto* – quali possono essere ritenuti quelli caricati sul *Portale* - configura un'irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non consente né l'individuazione del contenuto dell'atto né tanto meno l'individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest'ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute (T.A.R. Umbria n. 190/2018);

CHE, la procedura telematica di accreditamento, ispirata da ovvie esigenze di semplificazione amministrativa, non può esimere l'impresa interessata dalla presentazione di una rituale e completa istanza di partecipazione ad ogni singola gara;

CHE, pertanto, l'operatore economico *Miranda Giuseppe* va escluso poiché la totale mancanza della documentazione amministrativa, come da consolidata giurisprudenza, non è sanabile mediante l'applicazione del soccorso istruttorio in quanto priva dei suoi elementi essenziali, dovendosi anche ritenere un principio di autoresponsabilità dei concorrenti (T.A.R. Veneto n. 1092/2018, T.A.R. Lombardia n. 798/2018);

CHE, altresì, nel Disciplinare di gara è precisato che i documenti e le offerte devono essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale - evitando di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla gara;

RITENUTO CHE, il principio della *par condicio* dei concorrenti, mira a garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica;

CHE, le disposizioni in questione sono evidentemente poste ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli Operatori Economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

CHE, in base al chiaro dato testuale e sistematico delle citate previsioni, e dei principi ispiratori del Codice degli appalti, non emerge nessun apprezzabile margine di valutazione residua in capo alla P.A., alla quale rimane l'obbligo di provvedere nel senso conforme;

RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



DI APPROVARE LA PROPOSTA del R.U.P. recante prot. n. 2020/11467/DRCAM del 10.09.2020 e d il verbale del Seggio di gara prot. n. 2020/11401/DRCAM del 09.09.2020

DI DISPORRE L'ESCLUSIONE dalle successive fasi di gara del Concorrente n. 1 – *Miranda Giuseppe*, per le motivazioni che precedono;

DI DARE ATTO che la presente determina sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76, comma 2 bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché pubblicata sul profilo di committente *www.agenziademanio.it*, sul sito del *Ministero delle Infrastrutture*;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 104/10, che è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione;

DI ATTESTARE che gli atti potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania sita in Napoli, alla via San Carlo n. 26, secondo i limiti e le modalità di cui al regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 di questa Agenzia, e sulla base del diritto di accesso civico, nel rispetto del D.Lgs. n. 97/2016.

Il Direttore Regionale
Paolo MARANCA



Visto di regolarità amministrativa
Rosario BIGLIARDO

Visto di regolarità tecnica
Luca DAMAGINI

Visto di regolarità contabile
Luigi DI CRISTO

